

Cassazione civile sez. III - 12/01/2025, n. 761. Pres. SCRIMA, Rel. SCRIMA.

#### FATTI DI CAUSA

1. Xi.An., Ye.Or. e Ye.Ma. convenivano dinanzi al Tribunale di Bari @4R.Gi. e Assimoco Assicurazioni Spa per sentir pronunciare sentenza di condanna al risarcimento dei danni a seguito del decesso del loro congiunto Ye.Ba., avvenuto a causa di un sinistro stradale occorso il 5.12.2010 sulla S.P. 58 Putignano – Sammichele di Bari. Nel giudizio intervenivano Ye.Gr., Ma.Ma., Ma.Pa. e Ye.Or. quale esercente la responsabilità genitoriale sul minore Ye.Da., proponendo, a loro volta, domanda di risarcimento danni nei confronti dei convenuti.

Interscorsa transazione tra gli intervenuti e la compagnia convenuta, con sentenza del 17.7.2018 il Tribunale di Bari, accertato il concorso di responsabilità per il 70% a carico del Xi.An. e per il 30% a carico del @4R.Gi., condannava i convenuti al pagamento in favore degli attori di Euro 151.631,20, oltre interessi al tasso legale dalla pronuncia di quella sentenza al soddisfo, dichiarava cessata la materia del contendere relativamente alla domanda proposta dagli intervenuti, compensava le spese di lite per 2/3 e poneva il residuo a carico dei convenuti.

2. La Corte d'Appello di Bari, per quanto ancora rileva in questa sede, estrometteva dal giudizio l'avv. Su.Gi., nella qualità di distrattario delle spese di cui alla condanna di primo grado, e, rigettato l'appello incidentale proposto da Xi.An., Ye.Or. e Ye.Ma., in parziale accoglimento dell'appello principale avanzato da Assimoco Assicurazioni Spa e @4R.Gi., condannava questi ultimi al pagamento di Euro 75.712,50 in favore di Xi.An. e di Euro 65.094,60, ciascuno, in favore di Ye.Or. e Ye.Ma. sulla base dei seguenti elementi:

I – confermato il concorso di responsabilità del Xi.An. e del @4R.Gi. nel sinistro nella misura accertata in primo grado, il danno catastrofale liquidato dal Tribunale nella misura del 30% di Euro 131.500, peraltro in misura eccessiva rispetto al parametro tabellare adottato (tabella del Tribunale di Milano), non poteva essere riconosciuto in assenza di prova del pregiudizio reclamato, ossia che il Ye.Gr. avesse "assistito alla perdita della propria vita";

II – il danno da perdita del rapporto parentale era stato liquidato in misura superiore rispetto al valore medio tabellare senza la debita motivazione;

III – l'esito della svolta istruttoria e l'intensità del legame tra il deceduto ed i congiunti inducevano alla riliquidazione di tale voce di danno in favore di Xi.An. sulla base del valore medio tabellare.

3. Per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello hanno proposto ricorso Xi.An. Ye.Or., Ye.Ma., sulla base di due motivi. Ha risposto con controricorso e ricorso incidentale basato su quattro motivi Assimoco Assicurazioni Spa. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell'art.380-bis.1. cod. proc. civ..

Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

#### RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso principale viene denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, comma primo, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. in ordine all'individuazione del danno non patrimoniale subito dal de cuius.

I ricorrenti sostengono che la Corte d'Appello avrebbe violato l'art. 115 cod. proc. civ. quando ha ritenuto non supportato dal parametro tabellare impiegato l'importo di Euro 131.500, non avendo compreso, inoltre, a quale titolo esso fosse stato liquidato. Invero, il Tribunale di Bari in relazione alla posizione del Xi.An. aveva liquidato sulla base della tabella del Tribunale di

Milano il danno da lui subito a titolo di invalidità temporanea (per la degenza in ospedale di quindici giorni) e permanente (30% della validità psicofisica) con esclusione dell'evento morte, poiché asseritamente non causato dal sinistro.

Erroneamente la Corte, altresì, avrebbe escluso il risarcimento del danno catastrofale in assenza di prova del danno patito dal Xi.An., nonostante le plurime e convergenti evidenze in ordine allo stato di coscienza di quest'ultimo.

Inoltre, la Corte di merito avrebbe omesso di valutare due fatti decisivi per il giudizio e cioè: 1) il decesso del Xi.An. quale evento causalmente determinato dal sinistro del 5.12.2010 e 2) lo stato di coscienza del de cuius durante il periodo di ricovero.

1.2. Il motivo è inammissibile.

In tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli art. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleggi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (v. Cass., 8 ottobre 2019, n. 25027; Cass., sez. un., 30 settembre 2020, n. 20867). In questa prospettiva, l'invocazione dell'art. 115 cod. proc. civ. è del tutto estranea al tipo di censura svolta, assumendo i ricorrenti che la Corte d'Appello non avrebbe adeguatamente compreso a quale titolo fosse stato indicato dal giudice del primo grado in Euro 131.500 il danno patito dal Xi.An. e che esso non fosse conforme al modello tabellare applicato.

1.3. Ad ogni modo, il motivo di ricorso risulta privo di specificità ai sensi dell'art. 366, comma primo, n. 4, cod. proc. civ. laddove non enuncia una censura chiara ed univoca rispetto alla sentenza di secondo grado con relativa indicazione della norma sostanziale che si assume violata, evidenziandosi al riguardo che la rubrica del mezzo in esame indica la censura proposta come veicolata anche ai sensi del n. 3 del primo comma dell'art. 360 cod. proc. civ..

Va, infatti, ricordato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il motivo d'impugnazione è costituito dall'enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo; tale nullità si risolve in un "non motivo" del ricorso per cassazione ed è conseguentemente sanzionata con l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c. (principio costante: si veda Cass. 11 novembre 2005, n. 359; ed in motivazione, Cass., sez. un., 20 marzo 2017, n. 7074; più di recente Cass. 24 settembre 2018, n. 22478; 12 gennaio 2024, n. 1341).

Nel caso di specie, la censura svolta in ordine al mancato riconoscimento del danno catastrofale in capo al Xi.An., ossia la sofferenza morale patita in condizione di lucida agonia, per quanto diretta contro la decisione di secondo grado si sovrappone (v. pag. 16 del ricorso) a quella che si assume effettuata, ma non compiutamente e sufficientemente riportata in questa sede, con l'appello incidentale nei confronti della sentenza del primo grado, per il mancato riconoscimento tanto del danno biologico aggravato dall'evento morte, quanto del danno catastrofale, ma senza illustrare adeguatamente, anche con riferimento al modello tabellare prescelto (le tabelle approntate dall'Osservatorio della Giustizia civile di Milano), che notoriamente a partire dalla versione del 2018 si basa su un'unica voce di danno terminale con andamento progressivamente decrescente fino al centesimo giorno di sopravvivenza, se ed in quale misura tali profili fossero stati adeguatamente coltivati in sede di appello incidentale.

Più in chiaro, in primo grado i ricorrenti – come dagli stessi indicato a p. 4 del ricorso – hanno reclamato iure hereditatis Euro 704.457 sulla base della tabella milanese per il "danno biologico c.d. catastrofe patito dal defunto". Il Tribunale di Bari in favore degli attori, a titolo di danno catastrofe, ha liquidato, sulla base del riconosciuto concorso colposo, Euro 39.450 pari al 30% di Euro 131.500,00. Importo astrattamente dovuto e parametrato al danno biologico permanente e temporaneo totale patiti da Ye.Ba.

La Corte d'Appello, sia pur incidentalmente, ha ritenuto tale importo non giustificato dal modello tabellare impiegato quanto al danno catastrofe, ma poi ha escluso del tutto tale voce di danno per la mancata dimostrazione che il Xi.An. "abbia assistito alla perdita della propria vita".

I ricorrenti in questa sede censurano la sentenza di secondo grado criticando contestualmente e ulteriormente la pronuncia del Tribunale di Bari, con la quale non sono stati riconosciuti il danno biologico aggravato dall'evento morte ed il danno catastrofe per il patimento della vittima per la percezione dell'imminente decesso, ma solo un danno biologico da politraumatismo, assumendo che "la valutazione del danno biologico subito dal de cuius, pertanto, non poteva che essere massima (100%), così come richiesto ed argomentato in primo e secondo grado dagli odierni deducenti, con la conseguenza che, applicando i parametri aggiornati, avrebbe dovuto riconoscersi a titolo di risarcimento un importo indicativo di Euro 756.000 (anch'esso suscettibile di personalizzazione), cui aggiungersi il danno da invalidità temporanea totale..." (pag. 17 del ricorso)

Oltre a formulare una censura non chiara ed univoca rispetto alla sentenza di secondo grado, per essere questa commista a quella del primo grado, i ricorrenti, in violazione dell'art. 366, comma primo, n. 6, cod. proc. civ. non hanno – come già sopra rilevato – riportato integralmente, per la parte che qui rileva, le ragioni addotte in sede di appello incidentale, che sarebbero state ignorate dalla pronuncia oggi in contestazione, fermo restando che la pretesa azionata è del tutto dissonante con l'invocato parametro tabellare (milanese) per il risarcimento del danno terminale.

Vanno disattese anche le doglianze formulate ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., in relazione ad entrambi i fatti di cui si assume l'omesso esame, evidenziandosi: con riferimento al primo (il decesso del Xi.An. quale evento causalmente determinato dal sinistro del 5.12.2010), che la censura è inammissibile perché non ne risulta la decisività, in difetto della riproduzione del motivo di appello che si assume proposto al riguardo; con riferimento al secondo (lo stato di coscienza del de cuius durante il periodo di ricovero omesso), perché chiaramente esaminato dalla Corte di merito laddove, con accertamento in fatto, ha ritenuto che "manca del tutto la prova del danno patito dal sig. Ye.Ba. che, a causa delle lesioni sofferte, nel lasso di tempo compreso tra l'evento morte che ha provocato la morte, abbia assistito alla perdita della propria vita" (v. sentenza impugnata in questa sede p. 10).

2. Con il secondo motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ. e degli artt. 1226 e 1256, comma primo, cod. civ. in relazione all'art. 360, comma primo, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. in ordine alla riduzione del danno parentale riconosciuto in favore del coniuge superstite.

Xi.An. lamenta che la Corte d'Appello, nella liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, pur avendo debitamente tenuto conto delle risultanze istruttorie, da cui emergeva l'intensità del vincolo affettivo, aveva ridotto l'importo riconosciuto dal Tribunale ed applicato il valore mediano previsto dalla tabella milanese, così violando i principi alla base della liquidazione equitativa del danno alla persona della uniformità pecuniaria di base unitamente ad una liquidazione flessibilizzata.

2.1. Il motivo è fondato.

A prescindere dall'improprio riferimento agli artt. 115 e 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., nonché all'art. 1256 cod. civ., la ricorrente enuncia correttamente la violazione dell'art. 1226 cod. civ. in tema di liquidazione del danno di cui non sia possibile effettuare con esattezza la computazione, così da rispettare l'onere della specificità ex art. 366, comma primo, n. 4 c.p.c. basato sulla chiara esposizione delle ragioni per le quali la censura sia stata formulata e del tenore della pronuncia caducatoria richiesta (v. Cass., sez. un., 17931/2013 cit.).

La Corte d'Appello ha ridotto l'importo liquidato alla Xi.An. a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale nei limiti del "valore medio di tariffa", senza quindi precisare a quale edizione della tabella approntata dall'Osservatorio della Giustizia civile di Milano si sia fatto riferimento e senza spiegare la ragione valorizzata per la disposta riduzione. Dato, quest'ultimo, che stride con la riconosciuta intensità del legame familiare tra il defunto, la moglie ed i nuclei familiari dei figli.

In altri termini, la Corte d'Appello non ha fatto corretta applicazione del potere di valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ., perché non ha spiegato adeguatamente il modo di impiego del parametro prescelto in relazione alle due poste di danno incluse nel lemma "perdita del rapporto parentale". La Corte d'Appello di Bari, pertanto, una volta individuato il corretto parametro tabellare per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale (v. Cass. 21 aprile 2021, n. 10579; 10 novembre 2021, n. 33005, n. 33005; 23 giugno 2022, n. 20292; 16 dicembre 2022, n. 37009), provvederà alla riliquidazione della voce di danno in questione in favore della Xi.An. sulla base degli elementi di prova, anche di natura presuntiva, emersi nel corso del giudizio, esplicando nella motivazione gli elementi di calcolo.

2.2. In relazione al secondo motivo del ricorso deve essere enunciato il seguente principio di diritto: "Nella liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, al cui interno sono compresi il danno morale e la compromissione sul piano relazionale derivanti dalla morte del congiunto, il giudice nel ricorrere al potere di valutazione equitativa, quando fa uso dello strumento tabellare, deve indicare gli elementi di calcolo impiegati, al fine di rendere palese il percorso fatto per rendere la liquidazione aderente agli elementi di prova, anche di natura presuntiva, emersi nel corso del giudizio".

3. Nel ricorso incidentale con il primo motivo Assimoco Assicurazioni Spa denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ.

Lamenta Assimoco Assicurazioni Spa l'omessa pronuncia da parte della Corte d'Appello sulla domanda di restituzione delle maggiori somme corrisposte nel corso del giudizio di primo grado ed in esecuzione della relativa sentenza,

tanto più che la stessa Corte ha provveduto alla rideterminazione degli importi spettanti a ciascun attore.

4. Con il secondo motivo viene denunciata la violazione e la falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 132, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ.

5. Con il terzo motivo viene denunciata la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, comma primo, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.

6. Con il quarto motivo viene denunciata la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1223, 1224, 2056 cod. civ. e dell'art. 113 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.

7. Con tali motivi Assimoco Assicurazioni Spa lamenta il mancato diffalco, previa rivalutazione (a tale ultimo riguardo v. quarto motivo), di quanto già versato in favore degli appellanti incidentali nel corso del giudizio di primo grado ed in esecuzione della relativa sentenza, nonostante la prova documentale dei pagamenti effettuati.

8. Il ricorso incidentale deve ritenersi assorbito rispetto alla ricorrente Xi.An., dovendo procedersi in sede di rinvio alla riliquidazione del danno da perdita del rapporto parentale per effetto dell'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, mentre è fondato quanto alla posizione dei ricorrenti Ye.Ma. e Ye.Or.

La Corte d'Appello, quanto ai Xi.An., ha confermato la liquidazione di Euro 65.094,60, in favore di ciascuno, già disposta dal Tribunale di Bari in primo grado, ma ha omesso di pronunciare sulla domanda, svolta in via subordinata in sede di appello, di restituzione di quanto già versato in eccesso in esecuzione della sentenza di primo grado, previa attualizzazione al momento della liquidazione del danno (v. pag. 5 del controricorso).

La Corte d'Appello di Bari, nel procedere alla riliquidazione del danno da perdita del rapporto parentale in capo alla Xi.An., provvederà altresì alla verifica dell'eventuale sussistenza di una pretesa restitutoria nei confronti di tutti i ricorrenti a fronte degli importi versati ai ricorrenti da Assimoco Assicurazioni

Spa in esecuzione della sentenza di primo grado dalla ridetta compagnia, previa loro attualizzazione al momento della liquidazione del danno.

9. Pertanto, dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso principale, deve essere accolto il secondo motivo proposto dalla Xi.An., mentre il ricorso incidentale, assorbito quanto alla posizione di quest'ultima, deve essere accolto relativamente alla posizione di Ye.Ma. e Ye.Or.

Dell'impugnata sentenza s'impone pertanto la cassazione in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d'Appello di Bari, che in diversa composizione procederà a nuovo esame per i fini di cui in motivazione e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso principale ed accoglie il secondo; assorbito il ricorso incidentale quanto alla Xi.An., lo accoglie relativamente a Ye.Ma. e Ye.Or.. Cassa, in relazione ai motivi accolti, la sentenza impugnata, rinviando, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Bari in diversa composizione per i fini di cui in motivazione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civile della Corte di Cassazione in data 21 giugno 2024.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2025.